



## CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE IN ATTIVITÀ DI RICERCA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E LA FONDAZIONE COLLEGIO CARLO ALBERTO

### TRA

Università degli Studi di Torino, nel prosieguo denominata semplicemente Università, Codice Fiscale: 80088230018, con sede in Torino, Via Verdi n. 8, rappresentata dal Prof. Gianmaria Ajani, nato a Torino il 21/10/1955, domiciliato per la carica in Torino, Via Verdi n. 8, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'ente che rappresenta;

### E

Fondazione Collegio Carlo Alberto, nel prosieguo denominata Collegio, Codice Fiscale: 94049090015 e Partita IVA: 09186430014 con sede operativa in: Piazza Vincenzo Arbarello 8 - 10122 Torino, nella persona del Vice Presidente, Prof. Giorgio Barba Navaretti, nato a Torino il 5/6/1960, domiciliato per la carica presso la sede del Collegio Carlo Alberto, autorizzato alla stipula del presente atto.

### PREMESSO CHE

- l'Università è un'istituzione accademica che ha come finalità l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- l'art. 6, comma 10 della legge 240/2010 prevede che i professori e i ricercatori a tempo pieno possano svolgere, previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza;
- l'art. 18, comma 3 della legge 240/2010 prevede la possibilità di porre a carico di soggetti pubblici e privati gli oneri derivanti dalla chiamata di Professori e di Ricercatori a tempo determinato, previa stipula di apposite convenzioni;
- per la realizzazione delle finalità istituzionali l'Università interagisce anche con enti con i quali collabora sulla base di un rapporto partecipativo, c.d. enti partecipati (fondazioni, associazioni, società, consorzi);
- rientra nella definizione di Ente partecipato dell'Università di Torino la Fondazione Collegio Carlo Alberto, ente strumentale della Compagnia di San Paolo;
- il Collegio persegue lo scopo di promuovere, gestire e potenziare, in unità d'intenti con l'Università degli Studi di Torino, la ricerca e l'alta formazione nell'ambito delle scienze economiche, politiche, sociali e giuridiche, nonché in aree disciplinari affini;
- tra le attività del Collegio sono presenti attività di interesse istituzionale dell'Università e che, pertanto, occorre regolare le relazioni tra Università e Collegio attraverso apposito strumento convenzionale;
- le Parti convengono sulla necessità di collaborare in attività di ricerca di comune interesse mediante la stipula della presente convenzione;
- non è possibile erogare compensi aggiuntivi ai docenti dell'Università degli Studi di Torino, nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, al di fuori di una politica di incentivazione complessiva dell'Ateneo;

- in base al comma 13 dell'art.1 della legge 230/2005, *“le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto”*.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse sono da considerarsi parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2 - Finalità e oggetto della convenzione**

Con il presente atto sono regolate le relazioni tra le Parti per le attività di interesse comune svolte dal personale strutturato a tempo pieno e dal personale non strutturato dell'Università presso il Collegio.

Tali relazioni si svilupperanno, pertanto, in via esclusiva secondo le modalità infra indicate.

### **Art. 3 - Personale destinato a svolgere attività di ricerca presso il Collegio**

Il personale strutturato dell'Università potrà svolgere attività di ricerca presso il Collegio, sulla base delle modalità che seguono.

Il Collegio, attraverso *call* pubbliche che indicheranno i criteri della selezione, individuerà, su base valutativa della produzione scientifica in particolare internazionale e con Commissioni composte anche da componenti esterni, i ricercatori dotati delle competenze d'interesse per il Collegio, e formulerà la proposta di affiliazione al Rettore. Il Rettore deciderà sulla proposta, sentito il Dipartimento di afferenza del ricercatore.

In ogni caso il personale docente coinvolto nelle attività del Collegio dovrà garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi e impegni didattici, scientifici e/o organizzativi nei confronti dell'Università ai sensi dell'art. 6, commi 10 e 12 della Legge 240/2010, dello Statuto di Ateneo e dei regolamenti attuativi dello stesso.

Il personale tecnico-scientifico e il personale non strutturato dell'Università potranno svolgere attività di ricerca presso il Collegio, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento di riferimento.

Il personale dell'Università affiliato al Collegio, individuato con le procedure di cui ai commi precedenti, sarà inserito in un apposito elenco.

Tale elenco riporta altresì la tipologia di inquadramento presso l'Università, il regime di impegno a tempo pieno/definito, se applicabile, e sarà aggiornato tempestivamente dalle Parti mediante scambio di lettere.

I costi del summenzionato personale rimangono a carico dell'Università e la partecipazione alle attività rappresenta il contributo dell'Università al Collegio.

### **Art. 4 - Finanziamento di posizioni di docenza e di altre attività didattiche**

Su richiesta dell'Università, di concerto con le parti interessate, potranno essere attivate posizioni di professori associati, ordinari, ricercatori a tempo determinato presso l'Università di Torino, sulla base di finanziamenti del Collegio. A tal fine, per il finanziamento di bandi di concorso per posizioni di docenza da parte del Collegio, saranno stipulati specifici atti aggiuntivi alla presente convenzione con cui saranno definiti il finanziamento, la durata dello stesso, la connessa fideiussione ed ogni altro elemento utile all'avvio dell'operazione.

Allo stesso modo le Parti potranno attivare posizioni di docenza attraverso chiamate dirette ai sensi del comma 9, art. 1 L.230/2005.



Le Parti, nel quadro di strategie di incentivazione volte all'attrazione ed al mantenimento di personale docente presso l'Università di Torino, potranno altresì stipulare accordi, aggiuntivi alla presente convenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della L.230/2005 con oneri finanziari posti a carico del Collegio.

Le Parti convengono inoltre sull'opportunità di stipulare, sulla base di finanziamenti del Collegio, contratti di insegnamento ai sensi della normativa vigente.

A tal fine saranno stipulati specifici atti, aggiuntivi alla presente convenzione, per il finanziamento di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della L.240/2010.

#### **Art. 5 - Attività del personale dell'Università presso il Collegio**

Il personale dell'Università che opererà presso il Collegio sarà integrato nelle linee di ricerca e nei progetti del Collegio secondo l'organizzazione di quest'ultimo e potrà svolgere tutte le attività con la stessa libertà che avrebbe goduto all'interno dell'Ateneo, a parità di trattamento.

Le attività di ricerca di detto personale non costituiscono oggetto di un compenso specifico, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento dell'Università "*in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti*" (D.R. n. 5552 del 19/09/2013). Il Collegio potrà prevedere, a favore del personale che opera presso il Collegio stesso, un fondo per il rimborso spese.

A richiesta, il Collegio comunica all'Università il consuntivo dei progetti che coinvolgono il personale dell'Università, indicando anche il ruolo svolto.

Il personale di ricerca dell'Università, che opera presso il Collegio, potrà beneficiare di tutte le forme di incentivazione *ad personam* che potranno derivare ai professori e ricercatori dell'Università a seguito dell'istituzione del fondo di Ateneo a ciò destinato previsto dall'art. 9 della Legge 240/2010.

Il personale dell'Università che opera presso il Collegio dovrà indicare la doppia affiliazione, Università degli studi di Torino - Fondazione Collegio Carlo Alberto, nelle proprie pubblicazioni.

#### **Art. 6 - Partecipazione ai progetti di ricerca**

Con riferimento al coinvolgimento di personale dell'Università nell'ambito di progetti di ricerca e programmi di finanziamento nazionali e internazionali promossi da organismi pubblici e privati, si osserveranno le regole che seguono:

di norma, quando il *Principal Investigator* appartenga ai ruoli dell'Università, il progetto sarà presentato da quest'ultima.

In caso di netta maggioranza dell'apporto del Collegio in termini di personale e di attrezzature, il progetto potrà essere presentato dal Collegio previa autorizzazione del Rettore, da rilasciarsi entro 45 giorni, sulla base di motivata richiesta da parte del *Principal Investigator*.

In tali casi il Collegio s'impegna a comunicare all'Ateneo, previa deliberazione del rispettivo organo competente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'ammontare dei finanziamenti ottenuti o dei contratti conseguiti con l'indicazione del PI.

Nei casi in cui il progetto sia presentato dal Collegio, e partecipi al progetto personale dell'Università, eventuali incentivi per la ricerca, riconosciuti al personale universitario, dovranno essere erogati nel rispetto dei regolamenti dell'Università.

In ogni caso l'Istituzione che ha presentato il progetto favorirà la partecipazione dell'altra Parte in qualità di *partner* o di "terza Parte" conformemente alle regole di partecipazione e rendicontazione stabilite dall'Ente finanziatore.

La gestione dei progetti finanziati spetta alla Parte che ha proposto il progetto stesso.

#### **Art. 7 - Rimborso costi**

L'insieme dei costi legati all'attività del personale dell'Università per i progetti e le attività del Collegio è a carico integrale del medesimo Collegio.

Sono a carico del Collegio, inoltre, i rimborsi delle spese, preliminarmente autorizzate, documentate e sostenute dall'Università per lo svolgimento di attività legate all'attività del Collegio.

### **Art. 8 - Durata**

La presente convenzione decorre a far tempo dalla data di stipula ed avrà durata di cinque (5) anni.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata con atto scritto tra le Parti. Le medesime possono recedere dalla convenzione mediante lettera raccomandata A.R. da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno due mesi antecedenti alla scadenza.

### **Art. 9 - Responsabilità delle Parti**

Il Collegio, a integrazione della polizza per la Responsabilità Civile già esistente presso l'Università, s'impegna ad attivarne una ulteriore a copertura dei danni eventualmente non compresi nella predetta polizza e cagionati da qualsiasi evento dannoso occorso a terzi.

Il Collegio s'impegna, altresì, a estendere la garanzia alla copertura Responsabilità Civile per danni cagionati involontariamente a terzi dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione da parte del personale dell'Università.

### **Art. 10 - Assicurazioni infortuni**

L'Università attesta che i propri dipendenti sono coperti da assicurazione infortuni INAIL ai sensi degli artt. 1, 4 e 127 del T.U. n. 1124/1965.

### **Art. 11 - Sicurezza sul lavoro**

L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione presso i locali del Collegio sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Il Collegio garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.

Le Parti s'impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. si stabilisce che il Collegio assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso le proprie sedi.

Allo stesso modo e reciprocamente l'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale del Collegio ospitato nei locali dell'Ateneo.

Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il personale del Collegio e dell'Università si atterrà alle disposizioni in materia di prevenzione incendi e di gestione dell'emergenza vigenti nel contesto presso il quale si troverà ad operare.

Qualora il personale del Collegio e dell'Università, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento tra le Parti che provvederanno, secondo le rispettive competenze, alla valutazione del nuovo rischio e alla definizione e adozione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione necessarie. Resta a carico dei proprietari dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

La sorveglianza sanitaria del personale del Collegio e dell'Università sarà assicurata dai medici competenti nominati dai rispettivi datori di lavoro.



I costi relativi all'affidamento di incarichi professionali e alla sorveglianza sanitaria e/o medica prevista dalla già citata normativa sono a carico del soggetto individuato come datore di lavoro di ciascuna Parte.

#### **Art. 12 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale**

Le Parti convengono che le invenzioni brevettabili ed il *know how* generato nello svolgimento delle attività di ricerca svolte in collaborazione tra le Parti, ovvero nell'ambito di qualsivoglia ricerca avviata congiuntamente dalle stesse e coinvolgente il personale indicato nell'elenco di cui all'art. 3, (d'ora in poi Proprietà Intellettuale) si presumono, fino a prova contraria, ottenuti con pari apporto delle Parti e pertanto oggetto di contitolarità paritetica. Questa regola non trova applicazione qualora lo svolgimento di una specifica attività di ricerca congiunta sia preceduta dalla stipulazione di un accordo che disciplini diversamente la materia.

Le Parti stabiliscono sin d'ora che, salvo diverso e successivo accordo:

- a) i costi di deposito e mantenimento delle domande di brevetto e dei brevetti concessi saranno ripartiti tra le Parti in relazione alle quote di titolarità;
- b) i proventi derivanti dallo sfruttamento economico delle invenzioni e dei relativi brevetti, al netto dei costi, saranno ripartiti tra l'Università e il Collegio in relazione alle quote di titolarità;
- c) le Parti si impegnano a coordinare le procedure di brevettazione previste dai rispettivi regolamenti interni, comunicandosi reciprocamente la proposta di brevettazione fatta pervenire dagli inventori a una qualsiasi delle Parti. In ogni caso, le Parti assumono l'impegno di adottare tempestivamente ogni atto e comportamento utile per la migliore protezione e valorizzazione delle Invenzioni prodotte;
- d) qualora venga generata Proprietà Intellettuale brevettabile, sarà individuata la Parte a cui affidare il coordinamento e la gestione operativa delle procedure di brevettazione, nonché il mandato a rappresentare l'altra nelle azioni di valorizzazione, fatta salva la necessità del preventivo accordo tra le Parti sui principali aspetti della strategia brevettuale, sulle decisioni relative alla stipula e all'esecuzione di licenze/cessione di brevetti a terzi;

Ogni Parte si impegna a distribuire gli eventuali compensi spettanti ai propri inventori per il concepimento e/o lo sfruttamento economico della Proprietà Intellettuale e di qualunque brevetto, in ottemperanza a quanto previsto dai propri regolamenti o da altri accordi pattuiti con essi. Ciascuna Parte terrà indenne le altre da eventuali pretese dei propri inventori per la corresponsione dei suddetti compensi.

#### **Art. 13 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati**

I risultati scaturenti dalle prestazioni effettuate nell'ambito della presente convenzione, qualora non tutelabili attraverso privative industriali, possono, di norma, essere liberamente utilizzati e divulgati dalle Parti.

Nel caso di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, qualora il Collegio sia titolare ovvero contitolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, lo stesso si impegna a concedere all'Università a titolo gratuito il diritto di utilizzare le informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca interna, fatti salvi i tempi necessari per il deposito del brevetto.

#### **Art. 14 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

Ciascuna Parte potrà utilizzare il nome e il marchio dell'altra Parte per i soli scopi e interessi connessi alla presente convenzione.

Qualora ricorrano scopi di tipo pubblicitario, e al fine di determinare eventuali reciproci corrispettivi, la Parte che intenda fare uso del nome e del marchio dell'altra Parte sarà tenuta ad acquisirne preventivamente il consenso.

#### **Art. 15 - Riservatezza**

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano, anche attraverso specifici accordi sottoscritti con i propri ricercatori e/o con terze Parti coinvolte nelle attività:

- a non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- a non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente convenzione e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

#### **Art. 16 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o Codice Etico, nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004, in attuazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e del D.Lgs. 679/2016 sul trattamento dei dati personali e si impegnano a non farne alcun altro uso.

Ciascuna Parte si impegna a trattare, in qualità di Titolare autonomo, i dati dell'altra Parte o dati di terzi comunicatigli dall'altra Parte o che abbia acquisito o di cui sia venuta a conoscenza nel corso delle attività di cui al presente accordo nel pieno rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e al Regolamento UE 2016/679. Ciascuna Parte garantisce espressamente il rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla normativa sopra citata, in riferimento a tutti i dati personali, anche di terzi, che dovesse comunicare all'altra Parte in esecuzione e/o comunque nel corso della presente convenzione e di rispettare ogni connesso adempimento di legge. Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti attestano di essere state debitamente informate ai sensi di legge, in virtù degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679, e di essere, pertanto, a conoscenza delle modalità e finalità della raccolta e del trattamento dei dati personali forniti in relazione allo stesso, nonché dei medesimi diritti che la legge conferisce agli interessati.

Ciascuna Parte per quanto di propria spettanza si impegna a tenere manlevata e indenne l'altra parte da qualsiasi pretesa, spesa, onere e/o danno, diretto e/o indiretto, che conseguano a proprie inadempienze degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo.

#### **Art. 17 - Responsabili della convenzione**

L'Università indica, quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Rettore, il quale può delegare tale funzione.

Il Collegio indica, quale proprio referente e responsabile della presente convenzione, il Presidente in carica.

#### **Art. 18 - Controversie**



Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Torino quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione.

### Art. 19 - Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma secondo del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Le spese relative al bollo e quelle, eventuali, di registrazione sono a carico del Collegio.

Torino,



Il Rettore dell'Università  
degli Studi di Torino

Prof. Gianmaria Ajani



Il Vicepresidente della  
Fondazione Collegio Carlo Alberto

Prof. Giorgio Barba Navaretti

Torino, 27/09/2019

Torino, 21/10/19



PROTOCOLLO N. 25/2019 (data 27/09/2019)

REGISTRATO IL 21/10/19